



Decreto Dirigenziale n. 753 del 02/09/2014

Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico

Direzione Generale 2 - Direzione Generale Sviluppo Economico e le Attività Produttive

Oggetto dell'Atto:

RIDETERMINAZIONE COMPONENTE , IN RAPPRESENTANZA DELLE ASSOCIAZIONI CONSUMATORI UTENTI, IN SENO AL CONSIGLIO CAMERALE DELLA CCIAA DI SALERNO, A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA , II SEZ. DI SALERNO N. 1224/14.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a con il decreto dell'AGC 12 /Settore Regolazione dei Mercati Giunta Regionale della Campania n. 449 del 29.09.2010 , si è proceduto, in base al combinato disposto dell'art. 5, comma 1 lett. a) e comma 6 del DM 501/96, alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio Camerale della CCIAA di Salerno, per organizzazioni imprenditoriali o gruppi di organizzazioni, organizzazioni sindacali e rappresentanti dei consumatori;
- b con distinti ricorsi : n. 00677/2011, n. 00773/2011 e n. 00774/2011, la Codacons Campania ha adito il TAR Campania sez. di Salerno per l'annullamento del D.D. n. 449 del 29.09.2010 e gli atti consequenziali , tra cui il DPGRC n. 57 del 15.03.2011, con il quale si è provveduto alla costituzione del Consiglio Camerale della CCIAA di Salerno e alla nomina del rappresentante designato dalle associazioni consumatori apparentate: Adoc, Federconsumatori e Adiconsum ;
- c Il TAR Campania, sezione staccata di Salerno (seconda sezione) , con la sentenza n. **1386/2011** ha accolto i ricorsi riuniti *“ nella parte di interesse e nei sensi testè specificati , derivando da tale accoglimento (come pure statuito dal TAR Napoli nella suddetta decisione (1560/2011) – l'esigenza di riaprire l'istruttoria per la valutazione del grado di rappresentatività delle associazioni di consumatori;*
- d con nota n. 2011. 0697140 del 15.09.2011, trasmessa al Settore Regolazione dei Mercati della Giunta Regionale della Campania, l' AGC Avvocatura, Settore Contenzioso Amministrativi e Tributario, esprime l'avviso di prestare acquiescenza alla citata sentenza in quanto *“ le motivazioni e le argomentazioni con le quali il Collegio ha ritenuto di accogliere i ricorsi non appaiono meritevoli di riforma afferendo ad un mero aspetto procedimentale relativo ad una adeguata verifica circa i dati dichiarati;*
- e preso atto della suddetta nota , in ottemperanza al dispositivo ed alla motivazione della richiamata sentenza, il Settore Regolazione dei Mercati ha ritenuto di avviare una più approfondita verifica in merito ai dati comprovanti la consistenza numerica dell'apparentamento di consumatori in discussione e, in generale , a quanto trasmesso ai sensi dell'art. 3 del D.M. 501/96;
- f a seguito della rinnovata istruttoria il predetto Settore Regolazione dei Mercati ha emesso il DD n. **5/2013** con cui, modificando, il D.D. n. **449/2010**, ha attribuito il maggiore grado di rappresentatività all'Apparentamento formato da Codacons, Cittadinanza Attiva, Codici, Confconsumatori, Lega Consumatori, Movimento consumatori, Unione Nazionale Consumatori;
- g con ricorso incardinato davanti al TAR Salerno , Sez II R.G. n. 465/2013, la Federconsumatori di Salerno richiedeva l'annullamento del predetto decreto n. 5/2013;
- h la questione dirimente sollevata dal ricorso è rappresentata dalla riserva circa la legittimità dell'apparentamento n. 1, di cui al DD 449/2010, in quanto violerebbe l'art. 4 del D.M. n. 501/1996 perché costituito in modo da non formare un unico apparentamento, atteso che risulta costituito da una serie di atti intercorrenti tra la sola Codacons e ciascuna delle altre Associazioni che non avrebbero espresso la volontà di concorrere unitariamente e pertanto, la Codacons, venuto meno l'apparentamento dovrebbe concorrere come singola associazione al procedimento;

PREMESSO, altresì, che

- a. Il DD n. 449 del 29.09.2010 è stato oggetto di un ulteriore ricorso, al Presidente della Repubblica, da parte di un soggetto escluso in fase di verifica documentale trasmessa alla CCIAA di Salerno, in ordine al predetto soggetto, la stessa comunicava essenzialmente che l'Associazione a firma dell'ing. Luigi Santorelli non ha allegato l'atto dal quale potesse risultare la qualifica di legale rappresentante della medesima (agli atti risulta una denuncia di smarrimento); che gli iscritti dichiarati al 31.12.2009 (circa 140.000) non risultavano muniti di tessera di iscrizione; che non era stata prodotta la documentazione comprovante l'effettiva operatività, l'ampiezza e la diffusione delle strutture operative , nonché l'attività svolta nelle circoscrizioni della provincia di Salerno da almeno un triennio;

- b. al ricorso prodotto faceva seguito il Decreto decisorio Presidenziale, emesso in data 18 marzo 2013, notificato al Settore competente il 26/04/2013 . prot 0291123 del 23/04/2013 Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario, Area Generale Avvocatura;
- c. il parere del Consiglio di Stato, propedeutico al Decreto Presidenziale, adunanza del 12 dicembre 2012, rimarcava l'irricevibilità del ricorso dell'Ing. Santorelli per l'ulteriore annullamento parziale del DD 449/2010. Tuttavia il parere del Consiglio di Stato , nella valutazione sul ricorso in questione esprimeva il parere che l'istruttoria dettata dalla Sentenza 1386/2011, fosse riaperta ab imis e conseguentemente svolta nei riguardi anche della domanda della "Casa del Consumatore";
- d. facendo seguito ad una puntuale diffida del predetto Santorelli, nelle more che il DD n. 5 del 07/01/2013 producesse gli effetti decretati, questa Direzione Generale ha ritenuto di dover procedere ad una novella istruttoria della documentazione presentata dal suddetto Santorelli, richiedendo la documentazione, afferente la situazione dell'Associazione al 31/12/2009, a la rappresentatività legale dell'Associazione Casa del Consumatore, l'elenchi degli iscritti regolarmente vidimati dal legale rappresentante, bilanci, o altri riscontri, da cui si potesse evincere la quota pagata dai singoli associati; circostanziate notizie relative alle sedi - indirizzo , telefono e fax, orario di apertura della sede, eventuale elenco di addetti lavoratori, ovvero volontari; l'operatività ed i servizi resi, documentati, rispetto al triennio precedente l'avvio del procedimento di cui all'avviso pubblico del 1 febbraio 2010";
- e. analoga richiesta era stata trasmessa a tutte le organizzazioni interessate dalla Sentenza 1386/2011, documentazione ritenuta essenziale dal momento che uno dei motivi di censura della predetta sentenza ha riguardato, appunto, la necessità di verifica dei dati autocertificati dalle varie associazioni ai sensi degli art. 46 e 47 dpr 445/2000;
- f. la missiva della Direzione Generale, n. 2013 0850400 del 11/12/2013, inoltre recitava che: atteso il mancato riscontro documentale la stessa costituiva avvio di procedimento negativo ai sensi dell'art.10 bis legge 241/90;
- g. alla predetta nota non sono risultati puntuali riscontri, con successiva nota n. 20104.0011116 del 08/01/2014 la Direzione Generale chiudeva negativamente il procedimento;

CONSIDERATO che

- a. il TAR Campania . sez. II di Sa, in merito al ricorso n. 465/2013, citato in premessa, ha emesso la Sentenza n. 1224/14, con la quale ha ritenuto di accogliere le motivazioni del ricorso, annullando il provvedimento impugnato, laddove si sottolineava la criticità formale dell'apparentamento , definito n. 1, formato da Codacons più altri;
- b. il Tribunale ha ritenuto che il "*siffatto modus procedendi trovasse un ostacolo insuperabile.. nel carattere disgiunto delle dichiarazioni di apparentamento presentate dalle associazioni separatamente sottoscritte , da un lato, dall'associazione Codacons Campania, dall'altro, da ciascuna delle associazioni apparentate. I suddetti organismi associativi , quindi, lungi dal proporsi come soggetti unitari , concorrente in quanto tale al procedimento di rinnovo del Consiglio camerale , si sono presentate come raggruppate " a coppia" con l'elemento caratterizzante che uno dei soggetti costituenti le singole coppie apparentate si identifica sempre nel Codacons Campania (ciò che , sotto altro profilo, genera fondati dubbi in ordine alla ammissibilità della partecipazione delle associazioni cotrointeressate , anche considerate come raggruppate " a coppia" , al procedimento di designazione;*

RITENUTO

- a. di dover prestare acquiescenza alla predetta Sentenza in relazione alla " correttezza del ragionamento svolto dal Giudice di prime cure in ordine all'aspetto testé esaminato" come recita anche il parere dell'Avvocato del giudizio in parola, trasmesso con nota n. 2014 0526580 del 29/07/2014;
- b. di dover confermare, nel contempo, le risultanze istruttorie conseguenti alla sentenza 1386/2011, richiamate nel provvedimento annullato n. 5/2013, in relazione ai dati riscontrati così come trasmessi dalle varie associazioni e apparentamenti;

- c. di dover considerare, nella conseguente riproposizione dell'atto direttoriale sia l'apparentamento formato da Federconsumatori Salerno e Adiconsum Salerno(ad esclusione dell'associazione ADOC per non aver confermato i dati autocertificati), sia le singole Associazioni Codacons, Cittadinanza Attiva, Codici, Confconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Unione Nazionale Consumatori, recependo i rilievi espressi dalla Sentenza in parola;
- d. di non dover considerare la posizione del cosiddetto secondo apparentamento formato dalle Associazioni Movimento Difesa del Cittadino e Assoutenti in quanto non hanno ottemperato alla nota n. 2011. 0846862 del 09.11.2011 di richiesta riscontro dei dati autocertificati;
- e. di dover confermare il procedimento negativo avviato per la valutazione della posizione della Casa del Consumatore in quanto non si è riscontrato la rappresentanza legale dell'Associazione in fase di verifica post Sentenza 1386/2011;
- f. di dover prendere atto dei seguenti dati:

ASSOCIAZIONI CONSUMATORI			
Associazioni Codacons Campania, Cittadinanza Attiva Campania Onlus, Codici Campania , Confconsumatori, Movimento Consumatori, Lega Consumatori, Unione naz. Consumatori. . Apparentamento - Federconsumatori , Adiconsum.			
Numero di consiglieri da designare : 1			
	Numero iscritti	Diffusione territoriale	Percentuale servizi resi sul totale considerarti
CODACONS CAMPANIA	3219	11	34,60 %
CITTADINANZA ATTIVA CAMPANIA	550	1	4,49
CODICI CAMPANIA	448	4	4.49
CONFCONSUMATORI	498	1	4.49
MOVIMENTO CONSUMATORI	438	1	4.49
LEGA CONSUMATORI	425	1	4.49
UNIONE NAZ. CONSUMATORI	360	3	4.49
Federconsumatori Adiconsum	2100	5	38/46 %
	1636	16	
Sub Totale	3736	21	
Totale complessivo	9674	43	100%

PRESO atto che il comma 6 dell'art. 5 del DM 501/96 , con il quale si è determinato il grado di rappresentatività delle associazioni sindacali e dei consumatori in fase di decretazione del DD n. 449/2010: Ai fini dell'adozione delle determinazioni di cui al comma 1, lettera c), il presidente della giunta regionale attribuisce, in termini comparativi, a ciascuna organizzazione sindacale o associazione dei consumatori, o loro raggruppamento, un punteggio per ciascuno dei tre parametri di cui all'art. 3; il punteggio massimo attribuibile a ciascun parametro non può superare il 50 per cento del punteggio massimo che si intende attribuire ai tre parametri nel loro complesso.

RITENUTO, altresì

- a di dover procedere alla determinazione dell'organizzazione dell'associazione dei consumatori cui spetta effettuare la designazione del componente del Consiglio Camerale, secondo il procedimento ai sensi del previgente D.M. 501/96, art. 5, comma 6 ;
- b di confermare , conseguentemente, l'attribuzione ai parametri previsti dall'art. 3 del medesimo decreto ministeriale un punteggio pari al 50% alla "consistenza numerica" (essendo il parametro che, in termini oggettivi, meglio esprime il grado di rappresentatività dell'organizzazione e/o

- associazione sindacale e dei consumatori), e di attribuire agli altri parametri previsti dal su indicato art. 3 ed individuati nell'ampiezza e diffusione delle strutture organizzative, e nei servizi resi ed attività, un punteggio pari al 25% per ciascun parametro;
- c di precisare , con riferimento alle Associazioni dei Consumatori che, sulla base delle dichiarazioni rese , il peso percentuale attribuito, con riferimento ai servizi resi e attività svolte, è quantificato dalla percentuale delle attività svolte sul totale delle attività dichiarate tra le Associazioni concorrenti, che a seguito di coerenti approssimazioni contribuisce a determinare il grado di rappresentatività;

VISTI

- la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. recante le disposizioni in ordine al riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
- il decreto del Ministero della Sviluppo Economico n. 156/2011, nonché il D.M. 1996, n. 501, seppure attualmente abrogato;
- la sentenza del TAR Campania, Sez di Salerno n. 1386/2011;
- la Sentenza del TAR Campania Sez di Salerno n. 1224/14;
- la deliberazione di Giunta Regionale. 612 del 29/10/2011, che ha approvato il Regolamento n. 12 "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania", pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;
- la Delibera di G.R. n. 478/2012, come modificata in ultimo dalla DGR n. 710/2012, in attuazione di quanto previsto dal citato Regolamento n. 12/2011, ha approvato, tra l'altro, l'articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze da svolgere, assegnando, in particolare, le competenze di che trattasi alla Unità Organizzativa Dirigenziale "regimi regolatori specifici e riduzione oneri burocratici";
- la deliberazione di G.M. n. 427/2013 che ha, tra l'altro, conferito l'incarico di Direttore Generale della D.G. Sviluppo Economico e Attività Produttive al Dott. Francesco P. Iannuzzi;
- la deliberazione di G.R. n. 488/2013 che ha conferito al Dr. Polizio Fortunato l'interim di Dirigente responsabile della Unità Organizzativa Dirigenziale "regimi regolatori specifici e riduzione oneri burocratici" e l'incarico di vicario del Direttore Generale;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dal titolare della posizione di staff "L.R. 1/2000 Verifiche di congruità amministrativa. Autorizzazione CAT. Rapporti con le CPA e CRA presso le CCIAA, e della dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente della UOD 51 02 03

DECRETA

1. di confermare le risultanze istruttorie conseguenti alla sentenza 1386/2011 in relazione ai dati riscontrati così come trasmessi dalle varie associazioni apparentamenti e non apparentate, come evidenziati nel decreto annullato n. 5/2013;
2. alla luce della Sentenza n. 1224/2014, diversamente dall'atto annullato n. 5/2013, di considerare le Associazioni Codacons, Cittadinanza Attiva, Codici, Confconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Unione Nazionale Consumatori , associazioni che singolarmente partecipano al procedimento de quo;
3. di non dover considerare la posizione del cosiddetto secondo apparentamento formato dalle Associazioni Movimento Difesa del Cittadino e Assoutenti in quanto non hanno ottemperato alla nota n. 2011. 0846862 del 09.11.2011 di richiesta riscontro dei dati autocertificati;
4. di dover confermare il procedimento negativo avviato per la valutazione della posizione della Casa del Consumatore in quanto non si è riscontrato, tra l'altro, la rappresentanza legale dell'Associazione in fase di verifica post Sentenza 1386/2011;
5. di dover attribuire il maggiore grado di rappresentatività all'apparentamento delle associazioni Consumatori Federconsumatori Salerno e Adiconsum Salerno , con valore percentuale del 41,13 %, come di seguito rappresentato nella tabella che segue:

Associazione dei Consumatori	N. iscritti	% n. iscritti su totale iscritti	50% n. iscritti	N. sedi	% n. sedi	25% della % n. sedi	% attività servizi svolti sul totale dei servizi dichiarati	25% percentuale servizi	grado rappresentatività
CODACONS CAMPANIA	3219	33,27	16,64	11	25,58	6,40	34,60	8,65	31,68
CITTADINANZA ATTIVA CAMPANIA	550	5,69	2,84	1	2,33	0,58	4,49	1,12	4,55
CODICI CAMPANIA	448	4,63	2,32	4	9,30	2,33	4,49	1,12	5,76
CONFCONSUMATORI	498	5,15	2,57	1	2,33	0,58	4,49	1,12	4,28
MOVIMENTO CONSUMATORI	438	4,53	2,26	1	2,33	0,58	4,49	1,12	3,97
LEGA CONSUMATORI	425	4,39	2,20	1	2,33	0,58	4,49	1,12	3,90
UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI	360	3,72	1,86	3	6,98	1,74	4,49	1,12	4,73
APPARENTAMENTO FEDERCONSUMATORI-ADICONSUM	3736	38,62	19,31	21	48,84	12,21	38,46	9,62	41,13
TOTALE	9674	100,00	50,00	43	100,00	25,00	100,00	25,00	100,00

6. di richiedere conseguentemente, nei termini di legge, alle Associazioni Federconsumatori Salerno e Adiconsum Salerno la designazione di competenza per la nomina nel Consiglio Camerale della CCIAA di Salerno, costituito con DPGRC n. 57 del 15.03.2011, Settore Consumatori e utenti;
- **di inviare** copia del presente decreto
 - al Presidente della Giunta Regionale,
 - al Presidente della CCIAA di Salerno;
 - alle organizzazioni dei consumatori, considerate nel presente provvedimento, con valore di notifica;
 - al servizio "Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali";
 - al BURC per la relativa pubblicazione;
 - **di specificare** che la designazione per l'integrazione del Consiglio della CCIAA di Salerno dovrà pervenire alla Direzione Generale Sviluppo Economico e attività Produttive – UOD 51 02 03 Regolazione Regimi specifici e riduzione oneri burocratici, pec dg02.uod03@pec.regione.campania.it entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto;

Francesco Paolo IANNUZZI